DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 151 del giorno 26/10/2026

OGGETTO: ACCORDO COMPENSATIVO DI DEFINIZIONE BONARIA TRA ENTE PARCO VULTURE E L'ASSOCIAZIONE STUDI NATURALISTICI DEL VULTURE – APPROVAZIONE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la L.R. 28/94 che disciplina l'istituzione di Parchi e Riserve naturali in Basilicata;

VISTA la L.R. n. 28 del 20/11/2017 con la quale è stato istituito il "PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE";

VISTO il D.P.G.R. n. 10 del 23/01/2018 con il quale è stata nominata la Comunità del Parco Naturale Regionale del Vulture;

VISTO lo Statuto dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture;

VISTO il D.P.G.R n. 202500291 del 03/12/2025 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture nella persona dell'Ing. Giovanni Di Bello;

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario esercita, a norma del citato D.P.G.R., le funzioni di gestione dell'Ente;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti strumentali;

VISTI

- il bilancio di previsione triennale 2026/2027/2028 e relativi allegati approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 38 del 14.04.2026;
- la L.R. n. 15 del 27.05.2026 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2026/2027/2028 di questo Ente;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n.2 del giorno 21/01/2026, avente ad oggetto: "Modifica Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 28 del 22/05/2024 come modificata dalla Deliberazione n. 18 del 19/05/2025 -Attribuzione competenze per materie - Responsabile Unico del Progetto (RUP), ex art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e Responsabile del Procedimento ex artt. 4 e segg. della L. 241/1990";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 è nominato Responsabile del Procedimento il dipendente arch. Leonardo Cloroformio, il quale dichiara ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 l'assenza di cause di conflitto di interesse con il provvedimento in corso di adozione;

DATO ATTO altresì che ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023 è nominato Responsabile Unico del Progetto il dipendente arch. Leonardo Cloroformio giusta Decreto Commissariale n. 2 del 21/01/2026, il quale dichiara ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 36/2023, l'assenza di conflitto di interesse, con il provvedimento in corso di adozione;

PREMESSO CHE:

- l'Associazione Studi Naturalistici del Vulture, con sede in Melfi, contrada Capannola n. 44, codice fiscale 93032730769 e partita IVA 02194710766, gestisce il Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità del Vulture, di seguito "CEAS Vulture";
- il CEAS Vulture ha presentato, in qualità di soggetto proponente e partner capofila, il progetto "CO.DA - Valorizzazione della sentieristica dei Corsi D'Acqua del versante occidentale del Parco Regionale del Vulture", nell'ambito dell'avviso regionale "EPOS: Ricucitura del territorio 2023";
- con Determina Dirigenziale 23BA.2023/D.01197 del 27/10/2023 la Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia approvava l'avviso "Ricucitura del territorio 2023" nell'ambito del POC_FESR Basilicata 2014-2020. Asse V "Tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse", DGR 1408/2017 INNGREENPAF_Scheda 10 "EPOS 2017-2020 Programma strategico per l'educazione e la promozione della sostenibilità ambientale";
- con Determina Dirigenziale 23BA.2024/D.00236 del 27/02/2024 la Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia approvava la graduatoria e l'ammissione a cofinanziamento dell'avviso "Ricucitura del territorio 2023" nell'ambito del POC_FESR Basilicata 2014-2020. Asse V "Tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse", DGR 1408/2017 INNGREENPAF_Scheda 10 "EPOS 2017-2020 Programma strategico per l'educazione e la promozione della sostenibilità ambientale";
- l'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture ha partecipato al progetto quale partner, con un cofinanziamento di € 5.250,00;
- l'Associazione, con nota PEC del 05/10/2026 acquisita al prot. 1279 del 06/10/2026, ha trasmesso la documentazione relativa alle attività progettuali svolte e alla rendicontazione delle stesse, proponendo la regolazione dell'importo anticipato per la quota di cofinanziamento a carico dell'Ente mediante compensazione;
- l'ufficio competente ha verificato la conclusione delle attività progettuali e la relativa rendicontazione, come da documentazione conservata agli atti, di cui al verbale di verifica di regolare esecuzione delle attività progettuali e della relativa rendicontazione del 21/10/2026 prot. 1359;
- l'Associazione è concessionaria del locale denominato "Casetta", sito in Monticchio Laghi, Comune di Atella, foglio 1, particella 141, in forza del contratto di concessione registrato al prot. n. 1701/2025 A.T. del 09/12/2025;

VISTI

- l'articolo 3 del predetto contratto, che stabilisce le modalità di pagamento del canone annuo di concessione in € 2.841,60, da corrispondere anticipatamente entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento tramite pagoPA, e ne disciplina l'aggiornamento ISTAT;
- l'articolo 4 del medesimo contratto, che disciplina i ritardi di pagamento, gli interessi di mora e il divieto di compensazione del canone con pretese del concessionario;

DATO ATTO che l'Associazione CEAS Vulture ha registrato un ritardo nei pagamenti del canone concessorio dovuto per l'occupazione del locale sopra citato denominato "Casetta";

VISTA pertanto, la proposta di accordo compensativo dell'Associazione, acquisita al prot. n. 1279 del 06/10/2026, avente a oggetto la compensazione dell'importo di € 5.250,00 relativo al cofinanziamento del progetto "CO.DA" con i canoni di concessione per le annualità 2026 e

2027, per complessivi € 5.683,20, e il versamento della differenza di € 433,20 a favore dell'Ente;

DATO ATTO che, in relazione al mancato pagamento del canone 2026, non risultano richiesti interessi di mora né adottati atti di contestazione, risoluzione o decadenza;

CONSIDERATO che le Parti intendono definire bonariamente i reciproci rapporti economici, prevenendo in tal modo l'insorgere di controversie e i conseguenti oneri amministrativi e legali;

RITENUTO di assumere, esclusivamente ai fini della presente definizione compensativa, l'importo di € 2.841,60 per ciascuna delle annualità 2026 e 2027, per un totale di € 5.683,20;

RITENUTO altresì di comprendere nella definizione bonaria gli eventuali aggiornamenti del canone riferibili alle predette annualità e gli eventuali interessi di mora relativi al ritardo pregresso, senza richiederne il pagamento, anche ove ne ricorrano i presupposti contrattuali;

CONSIDERATO che l'Associazione, a propria volta, accetta la regolazione del cofinanziamento mediante compensazione, oltre al pagamento del residuo a favore dell'Ente;

RITENUTO che è interesse delle parti addivenire ad un accordo compensativo di definizione bonaria così come disciplinato nello schema di accordo che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che l'accordo disciplina espressamente, per la sola operazione in oggetto, la compensazione consensuale in deroga al divieto previsto dall'articolo 4 della concessione e il trattamento degli aggiornamenti e degli accessori previsti dagli articoli 3 e 4;

VISTO lo schema di accordo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (ALL.A)

VISTA l'istruttoria dell'ufficio competente, comprensiva della verifica degli importi e delle rinunce accessorie oggetto della definizione;

ACQUISITI i pareri e le verifiche di regolarità amministrativa e contabile di competenza;

TUTTO CIO' PREMESSO

DECRETA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare bonariamente, ai soli fini dell'accordo, in € 5.683,20 l'importo complessivo per la definizione dei canoni di concessione delle annualità 2026 e 2027, assumendo per ciascuna annualità il canone base di € 2.841,60;
3. di approvare l'allegato schema di accordo compensativo di definizione bonaria volontaria tra l'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture e l'Associazione Studi Naturalistici del Vulture, soggetto gestore del CEAS Vulture (ALL.A);
4. di approvare la compensazione dell'importo di € 5.250,00 relativo al cofinanziamento del progetto "CO.DA" con una corrispondente quota dei predetti canoni, secondo la seguente imputazione:

Annualità	Importo concordato	Quota compensata	Residuo
2026	€ 2.841,60	€ 2.841,60	€ 0,00
2027	€ 2.841,60	€ 2.408,40	€ 433,00
Totale	€ 5.683,20	€ 5.250,00	€ 433,20

PARCO NATURALE
REGIONALE DEL
VULTURE

5. di stabilire che l'Ente emetta e trasmetta all'Associazione un avviso di pagamento pagoPA di € 433,20, con scadenza indicata nell'avviso e causale riferita alla definizione compensativa dei canoni 2026 e 2027;
6. di stabilire che, a seguito della sottoscrizione dell'accordo e del pagamento del residuo entro la scadenza assegnata, entrambi i canoni siano considerati integralmente definiti e soddisfatti, senza ulteriori conguagli ISTAT per le annualità 2026 e 2027;
7. di precisare che la compensazione e le rinunce previste dall'accordo operano esclusivamente per i rapporti espressamente individuati e non costituiscono una modifica generale delle condizioni della concessione;
8. di dare atto che restano fermi la durata della concessione, la destinazione d'uso, gli obblighi di manutenzione, le garanzie, gli obblighi tributari e tutte le altre condizioni non espressamente regolate dall'accordo. Per le annualità successive al 2027 resta applicabile la disciplina contrattuale del canone e del relativo aggiornamento;
9. di demandare agli uffici competenti l'emissione dell'avviso pagoPA, la verifica del pagamento e le registrazioni contabili necessarie, tenendo distinti il cofinanziamento, i canoni delle rispettive annualità e la somma riscossa;
10. di disporre la sottoscrizione dell'accordo da parte del Commissario straordinario e del legale rappresentante dell'Associazione;
11. di trasmettere il presente provvedimento all'Associazione e agli uffici competenti e di disporne la pubblicazione all'Albo pretorio online e nelle ulteriori sezioni previste dalla normativa applicabile.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa sono depositati presso l'Ente Parco che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.

Il presente Decreto avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ing. Giovanni Di Bello

GIOVANNI DI BELLO
26/10/2026 16:40:59 UTC+0100
Signed with NamirialSign

$$$

FORMULAZIONE DEI PARERI OBBLIGATORI

Per l'area tecnica, arch. Leonardo Cloroformio:
parere favorevole di regolarità tecnica e di legittimità

Architetto
LEONARDO
CLOROFORMIO
ORDINE DEGLI
ARCHITETTI
PPC DI
POTENZA
26.10.2026
16:39:05
GMT+01:00

____

$$$

PARCO NATURALE
REGIONALE DEL
VULTURE

Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

che il presente DECRETO è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Atella, lì 26/10/2026

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Ilenia Tummillo

Ilenia
Tummillo
26.10.2026
16:48:18
GMT+01:00

ALL. A

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE

ACCORDO COMPENSATIVO DI DEFINIZIONE BONARIA

TRA

l'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture, con sede in Atella, Corso Papa Giovanni XXIII, presso la biblioteca comunale, codice fiscale 96088740764 e partita IVA 02012150765, rappresentato dal Commissario straordinario ing. Giovanni Di Bello, autorizzato con Decreto n. _____ del _____, di seguito "Ente";

E

l'Associazione Studi Naturalistici del Vulture, soggetto gestore del CEAS Vulture, con sede in Melfi, contrada Capannola n. 44, codice fiscale 93032730769 e partita IVA 02194710766, rappresentata dal legale rappresentante pro tempore Andrea Cerverizzo, di seguito "Associazione".

PREMESSO CHE

- il CEAS Vulture è soggetto proponente e partner capofila del progetto "*CO.DA – Valorizzazione della sentieristica dei Corsi D'Acqua del versante occidentale del Parco Regionale del Vulture*", al quale l'Ente Parco Vulture partecipa quale partner, come da Determine Dirigenziali della Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia n. 23BA.2023/D.01197 del 27/10/2023 e n. 23BA.2024/D.00236 del 27/02/2024;
- l'importo relativo al cofinanziamento dell'Ente oggetto della presente definizione è pari a € 5.250,00;
- l'Associazione, con nota PEC del 05/10/2026 acquisita al prot. 1279 del 06/10/2026, ha trasmesso la documentazione relativa alle attività progettuali svolte e alla rendicontazione delle stesse, proponendo la regolazione dell'importo anticipato per la quota di cofinanziamento a carico dell'Ente mediante compensazione;
- l'ufficio competente ha verificato la conclusione delle attività progettuali e la relativa rendicontazione, come da documentazione conservata agli atti, di cui al verbale di verifica di regolare esecuzione delle attività progettuali e della relativa rendicontazione del 21/10/2026 prot. 1359;
- l'Associazione è concessionaria del locale denominato "Casetta", sito in Monticchio Laghi, Comune di Atella, foglio 1, particella 141, in forza del contratto di concessione al prot. n. 1701/2025 A.T. del 09/12/2025;
- gli articoli 3 e 4 della concessione disciplinano il canone, il relativo aggiornamento, i ritardi e il divieto di compensazione con pretese del concessionario;
- ad oggi CEAS risulta debitrice nei confronti dell'Ente Parco della somma di € 2.841,60 titolo di mancato pagamento dei canoni di concessione per l'anno 2026;
- sussiste, pertanto, un rapporto debitorio reciproco tra le parti costituito dalla circostanza che l'Ente Parco Vulture deve a CEAS la somma di € 5.250,00 a Titolo di cofinanziamento del Progetto CO.DA e CEAS deve all'Ente Parco Vulture la somma di € 5.683,20 a Titolo di canone concessorio del locale "Casetta" sopra identificato, annualità 2026 e 2027;

- le Parti, quindi, intendono definire bonariamente i rapporti economici indicati, concordando la compensazione e la regolazione definitiva di entrambe le posizioni.

Tanto premesso, le Parti, come innanzi rappresentate, convengono quanto segue.

Articolo 1 — Oggetto
Le premesse costituiscono parte integrante dell'accordo.

L'accordo riguarda esclusivamente il cofinanziamento del progetto "CO.DA" e i canoni di concessione dell'immobile denominato "Casetta" per gli anni 2026 e 2027.

Articolo 2 — Determinazione bonaria degli importi
Ai fini dell'accordo compensativo di definizione bonaria, le Parti concordano:

- in € 5.250,00 l'importo del cofinanziamento a favore dell'Associazione;
- in € 5.683,20 l'importo complessivo da regolare a favore dell'Ente per i canoni 2026 e 2027, sulla base di € 2.841,60 per ciascuna annualità.

Tale determinazione è effettuata bonariamente e comprende la definizione degli eventuali aggiornamenti ISTAT riferibili alle annualità 2026 e 2027, senza ulteriori somme dovute a tale titolo, alle condizioni del presente accordo.

Articolo 3 — Compensazione consensuale
Le Parti concordano la compensazione volontaria dei reciproci importi fino alla concorrenza di € 5.250,00.

La compensazione è imputata per € 2.841,60 al canone 2026 e per € 2.408,40 al canone 2027.

Resta dovuto all'Ente il residuo di € 433,20, l'Ente emetta e trasmetta all'Associazione un avviso di pagamento pagoPA;

La compensazione è espressamente concordata per questa specifica operazione in deroga al divieto previsto dall'articolo 4 della concessione. Non costituisce esercizio unilaterale di una pretesa da parte del concessionario né introduce una facoltà generale di compensazione per il futuro.

La regolazione dell'annualità 2027 avviene anticipatamente rispetto alla relativa scadenza contrattuale.

Articolo 4 — Pagamento tramite pagoPA
L'Ente emette e trasmette all'Associazione un avviso pagoPA dell'importo di € 433,20.

L'Associazione si impegna a pagarlo entro la scadenza indicata nell'avviso.

La causale è: "Definizione transattiva CO.DA – saldo canoni Casetta 2026 e 2027 – concessione prot. n. 1701/2025 A.T. del 09/12/2025".

L'Ente verifica l'avvenuto pagamento attraverso le risultanze del sistema pagoPA.

Articolo 5 — Rinuncia agli accessori pregressi
Nell'ambito della definizione bonaria, l'Ente rinuncia a richiedere interessi di mora, maggiorazioni o altri accessori connessi al ritardo pregresso nel pagamento dei canoni oggetto dell'accordo, anche ove sussistano i presupposti contrattuali per la loro applicazione.

La rinuncia costituisce una specifica concessione transattiva e non un riconoscimento dell'assenza dei relativi presupposti.

L’Associazione, a propria volta, accetta la regolazione del cofinanziamento esclusivamente mediante la compensazione concordata, la definizione anticipata del canone 2027 e rinuncia a ulteriori interessi o accessori sul cofinanziamento oggetto dell’accordo.

Le rinunce e la definizione senza conguagli operano a seguito del pagamento di € 433,20 entro la scadenza assegnata.

Articolo 6 — Effetti della definizione
Con la sottoscrizione dell’accordo e il tempestivo pagamento del residuo:

- il cofinanziamento di € 5.250,00 è integralmente regolato mediante compensazione;
- il canone 2026 è integralmente soddisfatto;
- il canone 2027 è integralmente soddisfatto;
- non sono dovute ulteriori somme per aggiornamenti ISTAT riferiti alle due annualità;
- non sono richiesti accessori per il ritardo pregresso disciplinato dall’accordo.

Somma residua della compensazione pari ad € 433,20

Alle medesime condizioni, l’Ente non farà valere il ritardo pregresso così definito quale autonomo motivo di risoluzione o decadenza dalla concessione.

Restano estranei alla definizione eventuali inadempimenti diversi da quelli espressamente regolati.

Articolo 7 — Mancato pagamento del residuo
In caso di mancato pagamento entro la scadenza dell’avviso pagoPa, resta dovuto il residuo di € 433,20 e l’Ente può procedere al relativo recupero.

La compensazione già concordata non viene automaticamente meno. Non si producono, tuttavia, gli effetti favorevoli subordinati al tempestivo pagamento, previsti dagli articoli 5 e 6.

Resta salva la possibilità di una diversa regolazione scritta tra le Parti.

Articolo 8 — Permanenza delle altre condizioni
L’accordo modifica le modalità di regolazione dei soli rapporti espressamente individuati.

Non costituisce rinnovo, proroga o nuova assegnazione dell’immobile.

Restano fermi gli obblighi relativi alla destinazione d’uso, alla manutenzione, alle garanzie, alle utenze, ai tributi e alle altre condizioni della concessione.

Per le annualità successive al 2027 resta applicabile la disciplina contrattuale del canone e del relativo aggiornamento, secondo i criteri previsti dal contratto.

Articolo 9 — Adempimenti e disposizioni finali
Gli uffici dell’Ente effettuano le registrazioni contabili necessarie, distinguendo il cofinanziamento, i canoni delle rispettive annualità e la somma riscossa.

Qualsiasi modifica dell’accordo deve risultare da atto scritto sottoscritto dalle Parti.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni normative pertinenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Atella, _____

PER L’ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE

Il Commissario straordinario

Ing. Giovanni Di Bello

Firma _____

PER L’ASSOCIAZIONE STUDI NATURALISTICI DEL VULTURE

Il legale rappresentante pro tempore

Andrea Cerverizzo

Firma _____